

Consiglio di Presidenza della Giustizia Eributaria

REGOLAMENTO ATTUATIVO

DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE

ART. 24-BIS D. LGS. 545/1992

(introdotto con art. 1 comma 1 lett. r) L. 31/8/2022 n. 130)

1 - UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE

- 1.1 E' costituito presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l'Ufficio del Massimario Nazionale (nel prosieguo semplicemente "Ufficio").
- 1.2 La Commissione consiliare referente dell'Ufficio, per proposte da sottoporre al comitato di presidenza o al plenum, è individuata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

2 - COMPITI DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE

- 2.1 L'Ufficio è chiamato a svolgere i seguenti compiti:
- a) rilevazione, classificazione e riordino in massime delle decisioni emesse dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado e di quelle più significative emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado tenuto conto dei seguenti criteri selettivi:
 - una nuova questione priva di giurisprudenza;
 - una nuova normativa priva di giurisprudenza;
 - una questione interpretativa controversa;
 - un mutamento di indirizzo giurisprudenziale;
 - una fattispecie di rilevante interesse
- b) gestione ed implementazione della banca dati di giurisprudenza di merito nazionale di cui all'art. 24 bis comma 4 D. Lgs. 31 Dicembre 1992 n. 545. A tal fine l'Ufficio si relaziona con continuità e si avvale del supporto dell'ente gestore dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- c) coordinamento e supervisione delle attività di massimazione effettuate, a seguito di stipula di appositi protocolli, dagli enti che hanno contribuito alla realizzazione della banca dati di giurisprudenza di merito e conseguente caricamento in banca dati delle massime così redatte;
- d) i Presidenti della Corte di giustizia tributaria di primo grado e i Presidenti delle Corti di Trento e Bolzano provvedono a far pervenire alle rispettive Corti di secondo grado le sentenze di maggiore interesse scelte dallo stesso Presidente o da uno o più giudici dallo stesso delegati quali referenti dell'Ufficio del Massimario con l'intenzione di indicare sempre l'estensore delle sentenze e ove possibile corredate da una pre-massima utile a facilitare l'attività dell'ufficio del Massimario;
- e) segnalazione di questioni interpretative controverse, anche mediante inserimento di note in calce alle massime;
- f) segnalazione di eventuali criticità nel funzionamento della banca dati ed elaborazione di proposte per il loro superamento;
- g) promozione di strumenti di interconnessione, per il reciproco accesso e la reciproca migliore consultazione, tra la banca dati di giurisprudenza di merito tributaria e le altre banche dati, nazionali o europee;
- h) selezione e pubblicazione in apposita sezione della banca dati, della più rilevante giurisprudenza di legittimità, costituzionale, amministrativa o delle Corti Europee con eventuale dottrina di commento;
- l) redazione di relazioni ricognitive e divulgative aventi ad oggetto dibattiti giurisprudenziali su specifici temi;
- m) collaborazione e supporto alla attività della istituenda Scuola Superiore della Giustizia Tributaria;
- n) relazione periodica sulla attività svolta.

3 - DOTAZIONI E SUPPORTO LOGISTICO DELL'UFFICIO

- 3.1 Al fine di favorire lo svolgimento effettivo ed efficiente dei compiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, al Direttore ed ai Componenti dell'Ufficio è assicurato, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, supporto tecnico e logistico.
- 3.2 L'Ufficio si avvale delle risorse di personale di cui all'art. 32 D. Lgs. 31/12/1992 n. 545 e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze.

4 - COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO NAZIONALE

- 4.1 L'Ufficio è composto da quindici Componenti ed un Direttore.
- 4.2 I Componenti ed il Direttore dell'Ufficio sono selezionati tra i Giudici e i Magistrati tributari delle Corti di Giustizia Tributaria di primo o di secondo grado.

5 - NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO

5.1 Il Direttore ed i quindici Componenti dell'Ufficio vengono nominati, previa indizione di procedura pubblica di selezione, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Il Componente che svolge funzioni di Direttore dell'Ufficio è designato, fra coloro i quali si sono utilmente collocati in graduatoria, direttamente dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con provvedimento motivato, tenendo conto della graduatoria, della attitudine e della disponibilità ad essere esonerato dalle funzioni di giudice.

6 – REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL DIRETTORE E DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO

- 6.1 Per l'accesso alla carica di Direttore o di Componente dell'Ufficio del Massimario Nazionale l'aspirante deve possedere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti:
- a) avere maturato, alla data della presentazione della candidatura, una anzianità non inferiore a sette anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie. Costituisce esercizio effettivo delle funzioni giurisdizionali anche quello svolto per mandato consiliare per *ius receptum*. Per la quantificazione della anzianità di servizio il termine decorre dalla data del decreto di prima nomina a Giudice Tributario o, se l'ingresso nella Magistratura Tributaria è avvenuto dopo il 16/9/2022, dalla data del decreto di prima nomina a Magistrato Tributario;
- b) non avere riportato condanne penali definitive;
- c) non avere riportato condanne disciplinari, anche non definitive, purchè non annullate, superiori alla censura, e non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione obbligatoria o di sospensione facoltativa dalle funzioni di Giudice Tributario o di Magistrato Tributario, negli ultimi cinque anni;
- d) avere una età anagrafica, alla data di inoltro della candidatura, che consenta l'espletamento dell'incarico per almeno un anno, prima della cessazione per superamento del limite massimo di età;

e) non avere maturato ritardi di oltre 30 giorni, rispetto al termine per il deposito, in un numero consistente di decisioni, pari ad almeno il 60% del totale delle decisioni deliberate annualmente, negli ultimi due anni a ritroso rispetto alla data di presentazione della candidatura.

7 - CRITERI DI VALUTAZIONE

- 7.1 Alla nomina del Direttore e dei Componenti dell'Ufficio del Massimario Nazionale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria provvede previa approvazione della graduatoria, formata con assegnazione a ciascun candidato di un punteggio attribuito sulla base dei seguenti criteri:
 - a) anzianità di servizio nello esercizio effettivo delle funzioni di giudice tributario o di magistrato tributario. A tal fine ad ogni candidato è riconosciuto un unico ed uguale punteggio, su base annua o per frazione di anno superiore a mesi 6, indipendentemente dalle funzioni svolte e dall'Ufficio in cui è stata esercitata la funzione. Per la quantificazione della anzianità di servizio il termine decorre dalla data del decreto di prima nomina a Giudice Tributario, tenuto conto sia dell'ordinamento di cui al D.P.R. 636/72 che dell'ordinamento di cui al D. Lgs. 545/92. Se l'ingresso nella Magistratura Tributaria è avvenuto dopo il 16/9/2022, il termine decorre dalla data del decreto di prima nomina a Magistrato Tributario, punti 0.25, fino ad un massimo di 3,5 punti pari ad anzianità di 14 anni ovvero il doppio di quella richiesta per essere legittimati a partecipare all'interpello;
 - b) essere stato componente di un Ufficio Regionale del Massimario ai sensi dell'abrogato art. 40 D. Lgs. 545/92, o di un Ufficio del Massimario in altre giurisdizioni, o attività di massimizzazione di ordini professionali, la cui attività in tale ruolo sarà autocertificata, salvo verifica in sede di approvazione della graduatoria; avere prestato attività di responsabile o delegato della raccolta e trasmissione all'Ufficio del massimario regionale delle sentenze e massime di particolare rilievo prodotte dalle Commissioni oggi corti tributarie di primo grado, punti 0,5;
 - c) essere stato componente dell'Ufficio Nazionale del Massimario istituito dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera n. 862/2020, la cui attività in tale ruolo sarà autocertificata, salvo verifica in sede di approvazione della graduatoria, punti 0,5;
 - d) avere partecipato assiduamente, nell'ultimo quinquennio, come docente o organizzatore ad attività formative, con rilievo particolare per quelle patrocinate o organizzate dal

- consiglio di presidenza della giustizia tributaria analiticamente descritte in autocertificazione. Salvo verifica in sede di approvazione della graduatoria, fino ad un massimo di punti 1;
- e) avere svolto incarico di Consigliere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, punti 1;
- f) pubblicazioni in riviste scientifiche, fino ad un massimo di punti 1.
- 7.2 La graduatoria viene approvata entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla scadenza del termine per l'inoltro delle candidature, e, immediatamente dopo la approvazione, essa viene pubblicata sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
- 7.3 La graduatoria ha validità di anni 3 dalla sua formale approvazione ed è suscettibile di scorrimento.

8 – DURATA DELL'INCARICO DI COMPONENTE DELL'UFFICIO

- 8.1 Il Direttore ed i Componenti dell'Ufficio rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data della loro nomina.
- 8.2 L'incarico non è rinnovabile.
- 8.3 La cessazione dalle funzioni di Giudice o Magistrato Tributario comporta la decadenza dall'incarico.

9 - ESONERO FACOLTATIVO DALLE FUNZIONI DI GIUDICE

- 9.1 La nomina a Direttore o Componente dell'Ufficio non comporta esonero necessario dalle funzioni giudicanti.
- 9.2 A domanda dell'interessato/a che svolga funzioni di giudice tributario, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria delibera l'esonero dalle funzioni giudicanti del Direttore o Componente dell'Ufficio, per la intera durata dell'incarico o parte di essa.
- 9.3 A domanda dell'interessato/a che svolga funzioni di magistrato tributario, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria valuta se deliberare l'esonero dalle funzioni giudicanti del Direttore o Componente dell'Ufficio, per la intera durata dell'incarico o parte di essa. E' di ostacolo al riconoscimento dell'esonero la scopertura nell'organico, pari o superiore al 20%, dell'Ufficio di appartenenza.
- 9.4 In caso di esonero dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali, la attività prestata presso l'Ufficio del Massimario Nazionale è equiparata, ad ogni fine, incluso quello

del computo della anzianità, a quella di esercizio effettivo delle funzioni fino a quel momento esercitate.

10 - TRATTAMENTO ECONOMICO

10.1 Per il Direttore o i Componenti dell'Ufficio che siano Giudici Tributari presenti, alla data dell'1/1/2022 nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 4 comma 39 bis L. 12 Novembre 2011 n. 183, l'esonero comporta il trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'art. 13 D. Lgs. 31/12/1992 n. 545, previsto dalla L. 130/2022.

11 – CESSAZIONE DALL'INCARICO PER MOTIVI DIVERSI DALLA SCADENZA DEL TERMINE

11.1 Cessano automaticamente dall'incarico coloro che perdono anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ne dichiara, conseguentemente, la decadenza.

12 – NORME TRANSITORIE

12.1 Tenuto conto della soppressione, con decorrenza 1/1/2023, dell'Ufficio Regionale del Massimario, ex art. 40 D. Lgs. 545/92, ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. s) della Legge 31/8/2022 n. 130, l'Ufficio del Massimario Nazionale costituito con delibera n. 862/2020, con il compito di coordinare gli Uffici Regionali del Massimario, è soppresso.